

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO**

### **CAPO I: PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 del CCNL Comparto Università 9.08.2000 e successive modifiche, disciplina le modalità di espletamento delle procedure di progressione verticale nel sistema di classificazione del personale, da attuarsi mediante le modalità del concorso riservato (capo II) e del corso concorso (capo III).

In linea di principio la modalità di corso concorso si adotta in presenza di una omogeneità delle figure professionali da riqualificare; la modalità del concorso riservato si adotta in presenza di elevata specializzazione.

Per progressione verticale si intende il procedimento attraverso cui l'Amministrazione, tramite apposite procedure selettive, consente progressioni di carriera per l'accesso alle categorie C, D ed EP, riservate al personale in servizio presso questo Ateneo.

#### **Art. 2 Criteri generali**

Le procedure di cui al presente Regolamento si conformano ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, tempestività, economicità e celerità di espletamento di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, nonché a criteri diretti a verificare le competenze acquisite dai dipendenti.

### **CAPO II: CONCORSO RISERVATO**

#### **Art. 3: Ambito di applicazione**

L'applicazione delle modalità del concorso riservato sono stabilite dal Capo III, artt. 9, 10 e 11, del "Regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Milano–Bicocca".

### **CAPO III: CORSO CONCORSO**

#### **Art. 4 Procedura**

Il bando di selezione viene affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato nell'apposita sezione "Bandi e concorsi" del sito web d'Ateneo.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale di Ateneo.

#### **Art. 5 Requisiti di ammissione**

La possibilità di partecipare ai corsi concorso è riservata ai dipendenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in servizio a tempo indeterminato, appartenenti all'area funzionale della posizione da ricoprire, ed in possesso di uno dei seguenti requisiti, posseduti alla data di scadenza del bando di selezione:

- a) cinque anni di anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite, indipendentemente dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria dall'esterno, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
- b) tre anni di anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite, se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria dall'esterno, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

Non possono essere ammessi coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato condanne penali o sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

#### **Art. 6 Modalità di ammissione ai corsi**

L'Amministrazione, qualora il numero di domande di partecipazione al corso concorso fosse superiore al triplo dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 80, si riserva la possibilità di procedere ad una preselezione da effettuarsi mediante appositi test.

I candidati che abbiano superato l'esame di fine corso, ma che non siano risultati vincitori, non dovranno sottoporsi alle eventuali preselezioni disposte dall'Amministrazione per i futuri corsi concorso.

Gli atti della preselezione e la graduatoria di ammissione ai corsi sono approvati dal Direttore Amministrativo e sono pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

Ai candidati ammessi al corso verrà data comunicazione scritta del calendario di svolgimento dei corsi.

#### **Art. 7 Docenza, durata, programma e svolgimento dei corsi**

I corsi sono tenuti da docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo con qualifica dirigenziale o equiparata, o da esperti nelle materie oggetto del corso anche esterni all'Ateneo.

La durata dei corsi è la seguente:

passaggi dalla categoria B a C: ore 30;

passaggi dalla categoria C a D: ore 50;

passaggi dalla categoria D a EP: ore 70.

I corsi si svolgono di norma in orario di lavoro e possono essere articolati in un periodo di lezioni frontali e in un periodo di esercitazioni.

Le materie oggetto del corso sono indicate nell'apposito bando.

Tutti i candidati ammessi al corso hanno l'obbligo di frequenza delle lezioni. L'assenza dalle lezioni, a qualunque causa dovuta, anche se giustificata, superiore al 20% della durata del corso comporta l'esclusione dall'esame finale.

#### **Art. 8 Commissioni esaminatrici**

La nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici sono regolate in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Milano–Bicocca.

#### **Art. 9 Esame di fine corso e valutazione dei titoli**

A conclusione dei corsi si svolge un esame finale consistente in una prova scritta o pratica e in una prova orale, vertenti sulle materie oggetto del corso e finalizzate ad accertare le conoscenze e le capacità acquisite dai candidati.

L'avviso relativo alla data di svolgimento dell'esame finale viene comunicato, a mezzo posta elettronica ed affissione all'Albo Ufficiale d'Ateneo, con un preavviso di almeno 15 giorni per le prove scritte/pratiche e 20 giorni per la prova orale.

La selezione è effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati (non vengono presi in considerazione anzianità e/o titolo di studio utilizzati come requisito di accesso alla selezione):

1. titoli e formazione certificata attribuendo il 10% del punteggio complessivo;
2. idoneità in graduatorie di concorso attribuendo il 5% del punteggio complessivo;
3. esperienza professionale attribuendo il 15% del punteggio complessivo;
4. anzianità di servizio attribuendo lo 0,5% del punteggio complessivo per ogni anno, fino ad un massimo pari al 10% del punteggio complessivo;
5. esame attribuendo il 60% del punteggio complessivo.

Ciascuna prova non si intende superata qualora i candidati riportino una votazione inferiore a 21/30.

Il mancato superamento della prova scritta o pratica comporta l'esclusione dall'accesso alla prova orale.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova a cui si aggiunge il punteggio conseguito nella valutazione degli indicatori elencati ai punti da 1 a 4 del presente articolo.

Al termine delle prove viene predisposto dalla Commissione giudicatrice l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati con relativo punteggio.

Al termine del concorso ai candidati che abbiano superato l'esame di fine corso (che non dovranno quindi sottoporsi alle eventuali preselezioni disposte dall'Amministrazione per i futuri corsi concorso) è rilasciato

un attestato di frequenza con profitto, mentre ai candidati che non abbiano superato l'esame viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli atti dell'esame finale sono approvati dal Direttore Amministrativo e pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

#### **Art. 10 Disposizione transitoria**

Per le procedure di progressione verticale da espletarsi tramite la modalità del corso concorso, bandite nell'anno 2007, non sarà possibile avvalersi della preselezione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale di adozione dello stesso.

IL RETTORE  
Prof. Marcello Fontanesi  
( firmato in originale )

Decreto N. 18511

Registrato il 16.04.2007